

STATUTO

DELLA

OPERA PIA DEI BRESCIANI

A ROMA

Approvato coi RR. Decreti del 17 dicembre 1893
e 11 febbraio 1894.



ROMA
TIPOGRAFIA FRATELLI PALLOTTA
Via del Nazareno, 14

—
1895

SCHEDATO



SLR K

OPERA PIA DEI BRESCIANI A ROMA

STATUTO FONDAMENTALE

Art. 1.

La Pia istituzione fondata in Roma nel 1569 da cittadini Bresciani, a vantaggio dei loro connazionali poveri che risiedono in questa città, e denominata *Venerabile Confraternita dei SS. Faustino e Giovita della Nazione Bresciana*, assume d'ora in avanti il titolo di *Opera Pia dei Bresciani a Roma*.

Art. 2.

Essa è una istituzione pubblica di beneficenza, regolata dalla legge 17 luglio 1890 e dalle disposizioni contenute nel presente statuto fondamentale.

CAPO I.

Scopi della istituzione.

Art. 3.

Spetta all'Opera Pia di aiutare e proteggere i bresciani poveri che si trovano a Roma, e di assumere all'occorrenza la rappresentanza legale di essi, così davanti alle autorità amministrative che giudiziarie dello Stato.

Art. 4.

Essa promuove in special modo i provvedimenti amministrativi e giudiziari che fossero necessari, per l'assistenza e la tutela degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, dei vecchi e degli inabili al lavoro.

Art. 5.

L'assistenza di cui ai precedenti articoli, riguarda non solo la difesa delle persone, ma sì ancora dei diritti, azioni e ragioni alle medesime spettanti in forza delle leggi.

Art. 6.

È dovere dell'Amministrazione, di aiutare i bresciani poveri che si rivolgono ad essa per avere notizie, informazioni o consigli nei loro bisogni e specialmente nei rapporti colle loro famiglie e coi paesi di origine.

Art. 7.

Le rendite nette dell'Opera Pia saranno annualmente ripartite in giusta proporzione ed erogate agli scopi seguenti:

1° Tutela e assistenza dei poveri a sensi dei precedenti articoli 3°, 4°, 5° e 6°.

2° Assistenza degli infermi, sia col provvedere loro i medicinali e la cura gratuita a domicilio, ovvero collocandoli negli ospedali, ricoveri, o asili pubblici o privati.

3° Sussidi straordinari e assegni fissi a favore dei poveri, che per l'età avanzata o per debolezza fisica o mentale, sono incapaci di provvedere col lavoro al proprio sostentamento.

4° Mantenimento ed educazione dei fanciulli d'ambo i sessi, orfani o abbandonati, procurando di avviarli a qualche arte o mestiere.

5° Sussidi a donne povere durante il puerperio e il balitico.

6° Sussidi a famiglie povere, all'evenienza di gravi ed urgenti bisogni, cagionati da infortuni, malattie, morti ed altre sventure domestiche.

7° Provvista degli istrumenti del lavoro ad operai; aiuti da prestare ai medesimi quando si trovano disoccupati e per favorirne il collocamento.

8° Cura dei bagni marini per i bambini poveri d'ambo i sessi che ne avessero di bisogno.

9° Rimpatrio dei poveri, reso necessario da gravi ed urgenti motivi.

Art. 8.

Fatta eccezione per le spese e per gli oneri di culto il cui adempimento potrà ancora ritenersi necessario, le rendite provenienti dai legati pii e tutte le altre in qualsiasi modo vincolate a spese e oneri di culto, sono erogate a speciale vantaggio della educazione e istruzione dei fanciulli poveri, massime se orfani o abbandonati, ovvero distinti per meriti o per ingegno.

Questa disposizione non reca pregiudizio a quella contenuta nel precedente art. 7° numero 4.

CAPO II.

Delle persone ammesse a godere i beneficii.

Art. 9.

I beneficii contemplati nel presente statuto, si concedono esclusivamente alle persone native od originarie della città

e dei comuni, che attualmente fanno parte della circoscrizione territoriale della provincia di Brescia.

Per originari della provincia s'intendono coloro, che provano la loro discendenza da cittadini bresciani, fino alla terza generazione. Il coniuge di un bresciano, che non sia legalmente e per sua colpa separato, è ammesso a godere dei benefici dell'Opera Pia, ancorchè non sia di origine bresciana.

Art. 10.

Allo scopo di cui nel precedente articolo, l'Amministrazione del Pio Luogo farà il censimento di tutti i cittadini nativi e originari della provincia di Brescia dimoranti a Roma, colle notizie riguardanti lo stato civile e la condizione di essi.

L'iscrizione nel suddetto registro è obbligatoria, anche per gli effetti di cui agli articoli 14 e 15.

Art. 11.

L'Opera Pia non può concedere i suoi benefici a persone abili al lavoro, o che provvedute di impiego o in altro modo stabilmente occupate, hanno assicurato il proprio sostentamento e quello delle loro famiglie.

Art. 12.

Nella concessione dei benefici, si deve prescindere dalla condizione sociale dei richiedenti, ma provvedere soltanto a ciò che è necessario e indispensabile al bisogno. Si avrà invece molto riguardo alla condotta morale dei richiedenti ed alle loro abitudini di famiglia.

CAPO III.

Dell' Amministrazione.

Art. 13.

L'amministrazione dell'Opera Pia è affidata ad un Consiglio, composto del presidente e di quattro consiglieri, scelti tra le persone di nascita o di origine bresciana, che hanno stabile dimora in Roma. Essi sono eletti dal Consiglio provinciale di Brescia.

Art. 14.

Per gli effetti di cui al precedente articolo, l'Amministrazione compilerà la lista degli eleggibili, in base al censimento prescritto dall'articolo 10. Detta lista sarà ogni anno spedita al Prefetto di Roma e al Presidente della Deputazione provinciale di Brescia.

Art. 15.

Il Presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni; questi ultimi si rinnovano per la metà ogni due anni. Alla scadenza del primo biennio si sorteggiano i membri da rinnovarsi.

Art. 16.

Salvo le incompatibilità stabilite dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, non possono far parte del Consiglio d'amministrazione tutti quelli, che per sè o a favore dei loro parenti o affini che vivono con essi o a cui sarebbero tenuti di prestare gli alimenti, godono sussidi, od altri benefici sui fondi del Pio Luogo.

Art. 17.

Il Presidente dell'Opera Pia è il capo dell'istituto, lo rappresenta in giudizio, ne dirige l'amministrazione e da lui dipendono direttamente gli impiegati e gli inservienti.

Al finire di ogni anno egli fa una relazione sull'andamento dell'istituto, la quale, approvata dal Consiglio, viene trasmessa al Prefetto di Roma e al Presidente della Deputazione provinciale di Brescia.

Art. 18.

Il Consiglio d'amministrazione tiene sedute ordinarie e straordinarie. Esso delibera sulle cose di maggiore importanza, e d'anno in anno stabilisce le norme direttive, per i vari servizi che riflettono l'amministrazione e la beneficenza.

Art. 19.

Perchè le deliberazioni del Consiglio siano valide, occorre l'intervento di tre membri di esso. Il segretario stende i processi verbali delle sedute, che sono firmati da tutti i consiglieri presenti.

Art. 20.

Il Consiglio potrà ogni anno designare non più di otto *visitatori*, scegliendoli fra i bresciani residenti a Roma che dimorano in quartieri diversi della città, allo scopo di avere notizie e suggerimenti, così sulle vere condizioni dei postulanti, come sui mezzi più acconci di venire in soccorso dei medesimi, e conseguire nel modo migliore gli scopi dell'Opera Pia.

CAPO IV.**Norme per la distribuzione dei benefici.****Art. 21.**

Dedotte le spese obbligatorie, le rendite dell'Opera Pia vengono d'anno in anno ripartite in modo, che a ciascuno degli scopi indicati negli articoli 7° e 8° del presente statuto, sia stabilita una cifra proporzionata.

Sarà pure stanziata una somma per i bisogni eventuali e straordinari.

Art. 22.

Il regolamento interno stabilisce le norme generali e particolari a cui deve attenersi l'Amministrazione, sia per ciò che riguarda la contabilità e la gestione patrimoniale del Pio Luogo, come per lo adempimento degli scopi di beneficenza determinati da questo statuto.

CAPO V.**Degli impiegati.****Art. 23.**

Gli impiegati addetti al servizio dell'Opera Pia, non possono essere più di tre: il Segretario, il Computista, l'Esattore. Quest'ultimo deve prestare cauzione nella misura stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 24.

Gl'impiegati sono eletti dal Consiglio d'amministrazione, fra i nativi od originari della provincia di Brescia, aventi dimora stabile in Roma. La prima nomina si fa per un anno e poi si confermano di triennio in triennio. Lo stipendio, le attribuzioni e le norme relative al servizio degli impiegati, sono determinate nel regolamento interno.

Art. 25.

La nomina degli inservienti e dei portieri spetta al Presidente, il quale può sospenderli e licenziarli. Essi sono scelti fra i nativi ed originari bresciani, e soltanto in caso di necessità, ovvero per gravi motivi, il Presidente, previa l'approvazione del Consiglio, può assumere in servizio persone estranee alla provincia di Brescia.

Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della Biblioteca al N. 3639



